



CITTA' DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

*Regolamento
per la disciplina delle
adunanze del
Consiglio Comunale*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.02.2019.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - “OGGETTO”

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal presente Regolamento e dallo Statuto Comunale in attuazione dell'art. 38 del T.U.E.L.
2. Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni non disciplinate dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco - Presidente nell'osservanza dei principi che ispirano il Regolamento stesso e sentiti i Capogruppi Consiliari.

ARTICOLO 2 - “SEDE DELLE ADUNANZE”

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala. Il Sindaco, in presenza di adeguate ragioni, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso: in tal caso con proprio atto e previa affissione di pubblico avviso alla cittadinanza, determinerà il luogo dove dovrà tenersi l'adunanza, che non potrà essere fissato fuori del territorio comunale.
2. Le sedute del Consiglio Comunale sono di regola pubbliche, salvo il caso in cui l'organo debba esprimere una valutazione o un apprezzamento su persone.
3. La sala delle adunanze deve essere aperta almeno 15 minuti prima dell'inizio della seduta. Nella parte riservata al pubblico può accedere qualsiasi cittadino.

ARTICOLO 3 - “MODALITA' DI CONVOCAZIONE”

1. Gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, contenenti l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza di prima e seconda convocazione e con allegato l'ordine del giorno, sono inviati ai Consiglieri alla casella di posta elettronica comunicata alla segreteria del Comune per iscritto e prima della seduta consiliare di convalida degli eletti. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica cui inviare ogni comunicazione vanno fatte tempestivamente e per iscritto. Eventuali mal funzionamenti della posta elettronica non saranno imputabili all'Ente.
2. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo nei modi descritti, viene eletto domicilio presso la sede del Comune.
3. La consegna dell'avviso deve avvenire almeno 5 giorni, liberi, prima della data di convocazione. In caso di necessità ed urgenza gli avvisi di convocazione, contenente la motivazione di urgenza, sono comunicati entro 24 ore dalla data di convocazione.
4. L'inosservanza delle formalità previste dal presente articolo in tema di avviso di convocazione sono sanate dalla partecipazione totalitaria dei consiglieri assegnati alle sedute convocate irregolarmente.
5. La consegna dell'avviso di convocazione è curata dal Segretario Comunale.
6. L'avviso di convocazione, contestualmente alla comunicazione ai consiglieri, va pubblicato all'albo pretorio ed affisso nelle bacheche esistenti sul territorio comunale e sul sito dell'Ente.

ARTICOLO 4 - “SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE”

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha

avuto seguito per sopravvenuta mancanza del numero legale. Non è seduta di seconda convocazione quella che segue ad una regolare prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.

2. La seduta di seconda convocazione deve tenersi in altro giorno e comunque entro i cinque giorni successivi.
3. Per la validità delle sedute di seconda convocazione si osserva quanto prescritto dall'art. 7 del presente Regolamento in ordine al "Quorum strutturale".

ARTICOLO 5 - "SEDUTE APERTE"

1. Quando ragioni di carattere sociale o politico lo rendano opportuno il Sindaco, sentita la Giunta ed i Capogruppi, può indire una seduta "aperta" del Consiglio.
2. Nelle sedute aperte il pubblico ha diritto di intervento. Per la disciplina delle adunanze si applica il capo II del presente Regolamento.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 6 - “PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE”

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco. Espletate le formalità di apertura della seduta e l'appello, il Sindaco rende eventuali comunicazioni su fatti o circostanze che possono interessare i Consiglieri.
2. In assenza del Sindaco assume la presidenza il vice Sindaco, purché Consigliere Comunale. In assenza del vice-Sindaco presiede il Consigliere anziano, ossia il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero dei voti. In assenza o in caso di rifiuto del Consigliere anziano la presidenza è assunta dal consigliere che, nella lista delle preferenze, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale ove lo richiedano 1/5 dei Consiglieri in carica, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 11 dello Statuto Comunale. In tale caso la seduta deve tenersi entro 20 giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 7 - “QUORUM STRUTTURALE E QUORUM FUNZIONALE”

1. Per la validità delle sedute di prima convocazione occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco. Il numero legale, accertato al momento dell'appello, si presume esistente fino a quando non venga constatato a verbale l'allontanamento di un numero di presenti che abbia fatto scendere il numero al di sotto del quorum. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è sufficiente che intervenga la metà dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
2. Per l'approvazione delle deliberazioni, salvo i casi di maggioranza qualificata prescritta dalla legge, occorre la maggioranza (voto favorevole della metà più uno dei votanti).
3. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti ma non in quello dei votanti.
4. La dichiarazione di astensione è personale.

ARTICOLO 8 - “COMPORAMENTO DA TENERE DURANTE LE SEDUTE ”

1. Nell'esercizio dei poteri di Presidente il Sindaco deve assicurare l'ordine in aula.
2. Durante le sedute è vietato pronunciare parole volgari o offensive o compiere atti idonei a suscitare disordini.
3. In caso di inosservanza di tale divieto il Sindaco può chiedere l'intervento della forza pubblica oppure scioglie la seduta.
4. Durante le adunanze devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra Consiglieri. Ove ciò avvenga il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola solo in capo al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di togliere la parola a chi sta parlando, per richiamo al Regolamento o al rispetto dei tempi di intervento.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, in caso di persistenza, toglie la parola.

ARTICOLO 9 - “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE”

1. L’iniziativa delle proposte da iscriverne all’ordine del giorno compete al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali.
2. Le proposte avanzate dai Consiglieri, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate per iscritto ed accompagnate da una breve relazione illustrativa e da uno schema della deliberazione che il Consigliere intende sottoporre al Consiglio.
3. Il Sindaco è tenuto ad iscriverne la proposta dei Consiglieri nel primo Consiglio utile. Il Sindaco può decidere di non iscriverne la proposta solo ove riscontri che la stessa non rientra nella competenza del Consiglio Comunale. In tal caso ne dà comunicazione scritta al Consigliere proponente.
4. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del Comune nel giorno della convocazione dell’adunanza. I Consiglieri Comunali, negli orari di apertura al pubblico degli uffici, possono prendere visione degli atti e chiederne copia.
5. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza devono essere depositati e trasmessi almeno 24 ore prima dell’adunanza stessa.
6. Le proposte di deliberazione devono essere corredate dell’istruttoria completa e dei pareri obbligatori prescritti.
7. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se i relativi atti non siano stati depositati con le modalità del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 10 - “TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI”

1. Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere trattati secondo l’ordine di iscrizione.
2. Su proposta del Sindaco o di qualsiasi altro Consigliere, ove sussistano giustificati motivi, l’ordine di trattazione può essere modificato. Se uno solo dei Consiglieri si oppone, la questione viene sottoposta al voto del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 11 - “AGGIUNTA ARGOMENTI”

1. Ove l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno possono essere aggiunti argomenti che verranno iscritti in coda all’ordine del giorno.
2. I punti aggiuntivi devono essere comunicati a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

ARTICOLO 12 - “DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI”

1. Il Sindaco, quale Presidente, dirige la discussione dando la parola a chi la richiede e seguendo l’ordine di richiesta.
2. Ogni Consigliere ha diritto di parlare, senza essere interrotto, per dieci minuti consecutivi. Il tempo a disposizione di ogni Consigliere non può essere ceduto a beneficio di altro Consigliere. Tali limiti di tempo sono raddoppiati in caso di discussione del Bilancio preventivo. In caso di argomenti di particolare importanza, il Consiglio può deliberare tempi più lunghi per gli interventi dei Consiglieri.
3. I Consiglieri possono dar lettura di interventi scritti che saranno allegati ai verbali se consegnati al Segretario Comunale.

4. Il Sindaco, quale Presidente, può intervenire in qualsiasi momento nella discussione.
5. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa solo per le dichiarazioni di voto da formulare in un tempo massimo di 5 minuti.

ARTICOLO 13 - “VOTAZIONI”

1. La votazione avviene di regola, in modo palese peralzata di mano.
2. Quando la votazione concerne persone la votazione avviene mediante schede segrete. In tal caso il Sindaco, prima della votazione, designa due scrutatori, uno nel gruppo di maggioranza ed uno nella minoranza. La regolarità della votazione e l'esito della stessa è accertato dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori che provvedono alla verifica della validità delle schede di voto ed al conteggio delle stesse. Nel verbale deve risultare che l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Sindaco.
4. Nel caso in cui, messo ai voti un punto, il numero dei voti favorevoli risulti eguale a quello dei voti contrari, il punto stesso si considera non approvato.

ARTICOLO 14 - “VERBALIZZAZIONE”

1. Il Segretario Comunale cura la verbalizzazione delle sedute, anche con l'ausilio di un dipendente comunale.
2. I verbali delle sedute sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio Comunale.
3. Nei verbali devono essere riportati in modo completo ed esaustivo gli interventi e quanto avviene durante la seduta. Gli interventi sono allegati ai verbali se il relativo testo sia consegnato durante la seduta al Segretario Comunale.
4. Nei verbali non vanno riportate parole ingiuriose o volgari. Solo quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono riportate a verbale in modo conciso.
5. Ove l'ente disponga di un impianto di registrazione delle sedute, le stesse vengono ascoltate - presso gli uffici comunali - solo in caso di controversie circa quanto riportato nei verbali, pertanto, non viene fatta “sbobinatura”. Le registrazioni possono essere oggetto di accesso. Il tempo di conservazione delle stesse è fissato in un anno.
6. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale e sottoposti ad approvazione nella prima seduta successiva alla pubblicazione all'albo pretorio degli stessi.
7. In sede di approvazione dei verbali possono essere fatte rettifiche. Non è consentito riprendere la discussione.
8. Il Segretario Comunale non prende parte alle sedute del Consiglio Comunale quando questo discute o delibera argomenti che lo riguardano direttamente o interessino i suoi parenti od affini entro il quarto grado. In tal caso il Sindaco nomina tra i Consiglieri Comunali colui che deve assolvere alle funzioni di segretario.

ARTICOLO 15 - “PARTECIPAZIONE DELL’ASSESSORE ESTERNO”

1. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e diritto di intervento ma senza diritto di voto. La presenza non è computata ai fini del calcolo del quorum strutturale.

ARTICOLO 16 - “PARTECIPAZIONE DI ESPERTI”

1. Il Presidente può invitare nella sala i Responsabili dei Settori comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti necessario per approfondire la conoscenza degli argomenti oggetto di deliberazione.
2. Il Presidente può invitare Consulenti e Professionisti per fornire illustrazioni e chiarimenti al dibattito.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dal Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati.

CAPO III

LE ARTICOLAZIONI INTERNE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 17 - "I GRUPPI"

1. All'interno del Consiglio è prevista la formazione di gruppi formati da almeno due persone.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo Consiliare anche se formato da un solo componente. E' tuttavia possibile costituire Gruppi misti. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione secondo quanto prescritto al comma successivo.
3. La dichiarazione di appartenenza ad un Gruppo va fatta per iscritto e consegnata al Segretario Comunale nella seduta di insediamento del Consiglio. Con analoghe modalità viene comunicato ogni mutamento di esso.
4. Ogni Gruppo individua al suo interno un Capogruppo con le modalità di cui al comma precedente.
5. Ove non venga individuato il Capogruppo, è considerato tale il Consigliere del Gruppo, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze.
6. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza argomenti di rilevante interesse o delicatezza prima di iscriverli all'ordine del giorno del Consiglio. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco. Le convocazioni non sono soggette a particolari formalità. La riunione della Conferenza è valida se risulta presente almeno la metà dei componenti; delle riunioni non è necessario redigere verbale.

ARTICOLO 18 - "LE COMMISSIONI"

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, ovvero commissioni di garanzia e controllo. La presidenza di queste ultime è assegnata ai rappresentanti della minoranza.
2. Ad eccezione delle Commissioni di garanzie e di quelle ispettive, le Commissioni hanno carattere referente e consultivo: svolgono attività di studio e di approfondimento per il miglior esercizio delle funzioni consiliari.
3. Le commissioni permanenti restano in carica fino alla scadenza del termine previsto per il Consiglio Comunale; le altre fino al termine del compito assegnato e comunque entro la scadenza del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale, definisce con atto proprio al momento dell'istituzione delle Commissioni il numero, le materie di competenza e le modalità di nomina delle Commissioni permanenti. In ogni caso in ciascuna Commissione le minoranze consiliari dovranno avere rappresentanza e in proporzione non inferiore a quella presente nel Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco e gli Assessori possono, e quando richiesto devono, partecipare alle sedute delle commissioni durante le quali vengono trattati argomenti di loro competenza.
6. I Consiglieri da assegnare alle Commissioni sono eletti dal Consiglio Comunale su proposta del Capogruppo da comunicare con atto scritto al Sindaco.
7. Le sedute delle Commissioni sono valide se interviene la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le sedute sono pubbliche; il Presidente può invitare esperti, funzionari, rappresentanti delle forze sociali, politiche, culturali, economiche per l'esame di argomenti specifici.
8. L'ordine del giorno delle Commissioni viene trasmesso a cura del segretario della Commissione all'ufficio segreteria del Comune ed affisso all'albo pretorio almeno due giorni prima di ogni seduta.

9. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello Statuto Comunale e dell'art. 44, comma 2 del D.Lgs 267/00, il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
10. La partecipazione ai lavori delle Commissioni è gratuita.

CAPO IV

DIRITTI, PREROGATIVE E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 19 - "INTERROGAZIONI"

1. L'interrogazione è l'atto con cui ogni consigliere ha diritto di ottenere dal Sindaco e/o dalla Giunta informazioni su temi di interesse comunale, sia di carattere generale che specifico.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco e/o dall'Assessore competente.
3. Le interrogazioni pervenute e le relative risposte, vengono presentate al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla risposta. L'interrogazione è letta dal Consigliere interrogante; sulla risposta all'interrogazione può pronunciarsi il Consigliere interrogante.
4. La trattazione delle interrogazioni, previste all'ordine del giorno in unica voce, avviene in coda all'ordine stesso.

ARTICOLO 20 - "MOZIONI"

1. La mozione consiste in un documento, motivato e sottoscritto, con il quale si richiede al Consiglio Comunale di pronunciarsi su un determinato argomento.
2. I consiglieri hanno il diritto di presentare al Presidente del Consiglio Comunale mozioni da iscrivere nell'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Qualora la mozione riguardasse un argomento che il Presidente ha già programmato e intende trattare in Consiglio, la mozione, presentata nei termini previsti, non verrà iscritta nell'ordine del giorno ma potrà essere discussa contestualmente allo stesso argomento.
3. I Consiglieri che hanno sottoscritto la mozione, dopo la presentazione della stessa, hanno diritto d'intervento nel rispetto dei tempi di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
4. Le mozioni sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

ARTICOLO 21 - "EMENDAMENTI"

1. Sulle proposte di deliberazione non possono essere presentati emendamenti durante la seduta.
2. Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto entro 3 giorni liberi antecedenti la seduta. Si osservano le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del presente Regolamento.

ARTICOLO 22 - "DIRITTO ALL'INFORMAZIONE"

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato e per consultare gli atti dell'amministrazione, hanno accesso agli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico.
2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici copia degli atti e dei provvedimenti amministrativi dell'ente. E' esente dal pagamento dei costi di riproduzione il rilascio di copie. Di norma le stesse verranno consegnate in formato digitale.

3. Il Consigliere ha la facoltà di richiedere gli elaborati di progetti o di studi per un periodo di 10 giorni, per poterli consultare al proprio domicilio. In caso di perdita o di danneggiamento dei documenti, il Consigliere è tenuto al rimborso delle spese necessarie per la riproduzione del documento.
4. Il diritto di accesso agli atti ed il diritto all'informazione dei Consiglieri Comunali viene esercitato nel rispetto delle disposizioni regolamentari in materia.
5. In nessun caso il Consigliere Comunale può far uso delle notizie e dei documenti acquisiti per fini diversi da quelli propri della funzione pubblica esercitata.

ARTICOLO 23 - "QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE"

1. Ogni Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre questione pregiudiziale per ottenere che di quell'argomento non si discuta, o questione sospensiva per ottenere che la discussione venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. Le questioni, pregiudiziali e sospensive, possono essere sollevate anche al momento della votazione con l'intento che non si svolga la votazione o sia rinviata.
3. Le questioni sono discusse ed accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio la discussione o la votazione.
4. Gli interventi sulle questioni non possono eccedere i 5 minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano o per scrutinio segreto nei casi previsti dall'art. 13, comma 2.

ARTICOLO 24 - "AUTONOMIA FUNZIONALE"

1. L'Amministrazione Comunale fornisce i mezzi - attrezzature e risorse finanziarie - per il funzionamento del Consiglio Comunale, dei gruppi e delle Commissioni consiliari.
2. A tal fine viene assicurata, compatibilmente con le risorse dell'Ente, ai Consiglieri Comunali, ai gruppi ed ai membri delle commissioni consiliari (quelle composte solo da consiglieri) la disponibilità di appositi spazi di proprietà comunale.

ARTICOLO 25 - "OBBLIGO DI ASTENSIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE"

1. I Consiglieri Comunali, al fine di impedire "contaminazioni" tra sfera privata e dimensione pubblica, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado.
2. Tale obbligo non sussiste nel caso di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Il Consigliere che ha l'obbligo di astensione non è tenuto ad uscire dall'aula; ove non lasci l'aula il Consigliere è calcolato tra i presenti ma non tra i votanti.

ARTICOLO 26 - "DECADENZA DALLA CARICA"

1. Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio. L'assenza, va comunicata al Sindaco, per iscritto e con indicazione della motivazione prima dell'adunanza. E' possibile comunicare l'assenza anche telefonicamente alla segreteria comunale.

2. L'assenza, non giustificata, a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale come previsto dall'art. 9, comma 9, dello Statuto Comunale.
3. La procedura per la dichiarazione di decadenza è disciplinata dallo stesso articolo 9 dello Statuto.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27 - "PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO"

1. Il presente Regolamento una volta divenuto esecutivo viene pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
2. Il presente Regolamento viene trasmesso a tutti i Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 28 - "ABROGAZIONI"

1. Tutte le disposizioni, contenute in atti, provvedimenti o regolamenti comunali, si ritengono abrogate se difformi o in contrasto con il presente Regolamento alla data di entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO 29 - "ENTRATA IN VIGORE"

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.